

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI SALVO, GRIBAUDO, ANTEZZA, ARLOTTI, BLAŽINA, CARLONI, CARNEVALI, CIMBRO, COMINELLI, D'INCECCO, FEDI, GARAVINI, GIACOBBE, GNECCHI, IORI, PATRIZIA MAESTRI, MAGORNO, MALISANI, MARCHI, MIOTTO, MONGIELLO, NARDI, NARDUOLO, PATRIARCA, QUARTAPELLE PROCOPIO

Istituzione di una Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna nonché disposizioni in materia di statistiche di genere

Presentata l'11 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'uguaglianza di genere non può e non deve avere confini. L'Unione europea, con le sue politiche strutturali, ha sempre dato rilevanza consistente al principio delle pari opportunità a partire dal programma d'azione di Pechino e ha ribadito la sua partecipazione attiva in favore della sua piena realizzazione.

In Europa il problema relativo alle pari opportunità tra uomini e donne è stato affrontato, a partire dagli anni '60, con la redazione, decennio dopo decennio, di cinque programmi d'azione. In particolare, dagli anni '90 ad oggi è stata intrapresa

un'ampia gamma di azioni volte a sostenere il ruolo femminile all'interno della società europea.

La proposta di istituire una Commissione parlamentare per le pari opportunità vuole essere una risposta politico organizzativa di livello istituzionale, già sperimentata con successo a livello europeo, a cominciare dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità del Parlamento europeo, per articolarsi nei vari organismi che i Parlamenti nazionali degli Stati membri si sono dati. Infatti, in Austria entrambi i rami del Parlamento dispongono di una Commissione del genere e

così anche il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Spagna e la Svezia. L'articolo 3 della Costituzione Italiana afferma l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso e, al secondo comma, obbliga la Repubblica a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Per quanto riguarda gli enti locali, l'articolo 17, settimo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione », prevede che: « Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive ». L'articolo 51, primo comma, della Costituzione, recita: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

Inoltre, attraverso la modifica apportata dal disegno di legge costituzionale, concernente il superamento del bicameralismo paritario e revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, il nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione, introdotto dal Senato della Repubblica, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, rafforzando in tal modo il principio sulla parità di accesso alle cariche elettive già sancito dall'articolo 51 della Costituzione.

In Italia, la legge 22 giugno 1990, n. 164, in seguito abrogata dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione

nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni attraverso la messa in campo di azioni realmente volte a eliminare ogni disuguaglianza a qualunque livello: sociale, lavorativo, politico e culturale.

La presente proposta di legge istitutiva di una Commissione parlamentare per le pari opportunità è importante al fine di individuare gli ostacoli da rimuovere per la piena applicazione della Costituzione, nonché per monitorare la legislazione vigente in materia di pari opportunità, per valutare l'impatto di genere delle leggi approvate e per garantire il raccordo anche tra il livello parlamentare e le istanze provenienti dai vari settori in cui tale problematica si presenta in maniera più acuta.

La Commissione procederà, periodicamente, a un'attenta attività di ricognizione e di monitoraggio dello stato della rappresentanza femminile nei settori chiave, anche attraverso l'analisi delle statistiche di genere, al fine di documentare i progressi o l'emergere di ulteriori problematiche. Una tale attività consentirà all'intero Parlamento di procedere, poi, a un lavoro legislativo più consapevole e incisivo.

Pertanto, la presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce i principi su cui è fondata la Commissione e include una serie di obiettivi definendo gli ambiti di intervento della Commissione in materia di pari opportunità. L'articolo 2 prevede la sua composizione paritetica tra rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nominati all'inizio di ogni legislatura, mentre l'articolo 3 dispone la sua organizzazione interna. Inoltre, per dare piena attuazione all'analisi delle statistiche di genere, è previsto, all'articolo 4, l'obbligo per gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone, disaggregati per uomini e per donne. Si stabilisce l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di effettuare indagini sociali ed economiche secondo un

approccio di genere in specifiche macro aree tematiche (formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale; conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto; partecipazione sociale e politica; presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;

salute e stili di vita; fecondità e natalità; criminalità; reddito e povertà; condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza), ad esclusione di quelle nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili al genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. E istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata « Commissione », con compiti di indirizzo e di controllo sulle politiche di attuazione del principio di parità tra i sessi, di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) verificare l'attuazione delle norme costituzionali e legislative relative al principio di parità tra donne e uomini;

b) promuovere e sollecitare iniziative volte alla rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive;

c) svolgere attività di indagine e di monitoraggio sulla presenza femminile nella vita politico-istituzionale e nel mondo del lavoro pubblico e privato del Paese, attraverso l'analisi delle statistiche di genere elaborate dagli enti preposti, promuovendo altresì l'equilibrio tra l'attività professionale e la famiglia per donne e uomini tramite la realizzazione di politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita privata e l'utilizzo di strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

d) valutare l'impatto di genere delle leggi approvate;

e) accertare l'attività degli organismi nazionali di parità, formulando altresì proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

f) promuovere ogni possibile forma di prevenzione e di sensibilizzazione sulla condizione femminile, rafforzando le forme di intervento e di controllo esistenti e individuando le misure più adeguate per contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

ART. 2.

(Composizione e funzioni della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati all'inizio di ogni legislatura, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi. In sede di prima applicazione, la Commissione è istituita trascorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione, acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, ovvero da organismi che si occupano di pari opportunità e politiche di genere.

5. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività, nonché su eventuali provvedi-

menti in discussione volti ad assicurare pari opportunità tra uomini e donne.

ART. 3.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono suddivise in parte eguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di statistiche di genere).

1. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel Programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal Programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e per donne.

2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

a) la disaggregazione e l'eguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;

b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica previsto dall'articolo 3 del rego-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

4. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro aree tematiche:

a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;

b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;

c) partecipazione sociale e politica;

d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;

e) salute e stili di vita;

f) fecondità e natalità;

g) criminalità;

h) reddito e povertà;

i) retribuzioni, redditi da pensione e impatto di genere sulla situazione previdenziale;

l) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e i Ministri interessati, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le variabili per l'individuazione degli indicatori all'interno delle macro aree tematiche di cui al comma 4, in conformità al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003.

6. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989,

n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

